NA
.73

STATUTO

CON CUI DEVE REGOLARSI

LA CHIESA E CONFRATERNITA

DE' SANTI PIETRO E PAOLO

DE' NAZIONALI GRECI

IN NAPOLI

Munito di Regio exequatur del 20 febbraio 1764

N. B. *Il presente Statuto è stato estratto a parola dall' originale esistente nell' Archivio della Chiesa e Confraternita.*

Stamperia del Fibreno — 1861

STATUTO

CON CUI DEVE REGOLARSI

LA CHIESA E CONFRATERNITA

DE' SANTI PIETRO E PAOLO

Ferdinandus IV. Dei Gratia Rex Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Hyspaniarum Infans, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Haereditarius Etruriae, ec. ec.

Reverendis in Christo Fratribus quibuscumque Archiepiscopis, Episcopis, eorumque Vicariis, Cleris, Capitulis, et aliis Ecclesiasticis, et Religiosis Personis totius hujus Regni, et signanter Dioecesis Civitatis Neapolitanae, Illustribus quoque Spectabilibus, et Magnificis Viris nec non quibuscumque Baronibus titulatis, et non titulatis, Gubernatoribus Auditoribus, Capitaneis, Assessoribus, Sindicis, Electis, Universitatibus, et aliis quibuscumque personis, et Officialibus quacumque authoritate, et potestate fungentibus seu eorum Locumtenentibus, praesentibus et futuris ad quos, seu quem dico, praesentis pervenerint, vel fuerint quomodolibet praesentae. Fidelibus Nobis Dilectis, Gratiam nostram,

et bonam voluntatem. Nuper per Curiam Nostri Reverendi Cappellani majoris fuerunt Nobis factae infrascriptae Relationes tenoris sequentis videlicet.

S. R. M. — Con venerato real dispaccio per Segretaria di stato dell'Ecclesiastico de' 11 Giugno 1760 restò servita la M. V. fare rimettere a questa Curia una rappresentanza umiliata dalla real Camera di S. Chiara concernente la regia Chiesa nazionale de'Greci di questa Città, acciocchè la stessa curia tenendo presente quanto in essa si contiene, fossero rifatte le capitolazioni, che si dicono, e facesse anche presente la medesima Curia ciocchè le fosse occorso toccante al regio patronato della suddetta Chiesa—Ed avendo questa suddetta Curia osservata la rappresentanza della real Camera umiliata, ha rilevato, che in essa sul fondamento de' processi formati nella delegazione si premette. Che nel 1518 Tommaso Paleologo per la costruzione della Chiesa de' SS. Pietro e Paolo della nazione Greca domandò la concessione di un luogo, che era stato di Pietro Faldes, e l'Imperador Carlo V. con real carta ordinò al Vicerè di far detta concessione con ducati 500 di sussidio, e colla riserva della regal protezione, ed in seguito dal Vicerè, e per esso dalla regia Camera si diedero gli ordini per l'esecuzione, e pagamento suddetto. Che nel 1536 formatesi alcune capitolazioni per la detta Chiesa furono quelle confermate dal medesimo Imperador Carlo V., ed in esse si legge il seguente capitolo. *Item* supplicano V. M. si degni concedere, che morendo qualche Greco *ab intestato* in questa fedelissima Città, suoi borghi, e casali senza eredi legitimi, dove può succedere lo vostro regio fisco debba *succedere ipsa Regale Ecclesia — Placet Coesar: et Catholicae Majestati.*

Che nel 1577 trovatasi detta Chiesa dal Cappellan maggiore sfornita di arredi sagri, con sua consulta al Vicerè di quel tempo si somministrarono per ordine dell' abolito Collateral consiglio ducati 200 di regio danaro alla detta Chiesa per sovvenimento de' vasi sagri, ed altre suppellettili per la celebrazione delle messe — Ciò premesso si soggiunge in detta rappresentanza, che in detta Chiesa eravi una confraternita de'Greci, i quali al numero di 14 nel 1593 solennizzarono un istromento, in cui ferono diverse capitolazioni per tutto quello, che riguardava la Chiesa, ed in un capitolo procederono all' elezione de' mastri o siano governatori colle seguenti parole — Si dichiara, che in ogni anno nel tempo solito li maestri della detta Chiesa, ed anche la confraternita avendo prima contrizione de' loro peccati, senza passione, rancore, odio, inimicizia, nè altra sorte di rispetto umano, ma semplicemente li mastri possano, e debbano nominare, secondo Iddio loro ispirerà, due per ciaschedun maestro, e così anche li confrati possano, e debbano eliggere quattro altri di detta Confraternita atti al servizio, e governo di detta Chiesa, avvertendo, che non possano, nè debbano eliggere per mastro, nè figli, nè altro parente, o familiare, che stesse in sua casa, nè persona, che mostrasse segni di desiderare detta mastria, quale nominazione fatta si potranno scrivere i nomi tanto de' quattro nominati da' mastri, quanto da' quattro nominati dai confrati in una carta, quale data in mano del sacerdote di detta Chiesa, il quale debba la mattina, con quanto affetto sarà possibile, raccomandare tale azione alla Divina Maestà, che si degni far eliggere persona, che sia secondo il suo

core, ed utile di detta Chiesa, quale messa celebrata dello Spirito Santo si potrà fare la bussola nel modo solito, e consueto, quali eletti, e pubblicati si osserverà secondo li detti capitoli.

Inoltre determinarono ciò che dovea eseguire per l'elezione de' subalterni, ed indi dissero, che nell'entrata facevano li nuovi Mastri, avessero dovuto con proprie mani soscrivere, e firmare li detti capitoli, con far promessa di osservargli, e far osservare quanto in quelli si contiene, ordinando, che non si possa contro il tenore di detti capitoli proponere, nè concludere cosa niuna, nè mandare in esecuzione, e qualunque atto si facesse, o determinasse contro la forma in quella data, s' intendesse subito esser casso, e nullo, come non si fosse fatto.

Dopo di ciò si spiega in detta Rappresentanza la briga insorta nel 1665 perchè alcuni Greci non Fratelli volevano ingerirsi nell' elezione de' Governadori, dal Regio Ministro Delegato con Decreto a' 16 Marzo di detto anno si ordinò che fossero detti greci ascritti come confrati col godimento degli altri Greci, e si spiega ancora l' altro decreto del 1670 ordinante: *in qua electione interveniant Confratres Graeci adnotati in tabella ejusdem Regalis Ecclesiae.*

Quindi si rappresenta, che altre simili contese sino al 1709 accaddero sopra l' elezione de' governadori, e specialmente, ch' essendo Delegato il fu D. Gaetano Argento, seguirono alcuni appuntamenti circa l' elezione de' governadori nuovi ne' quali si disse, che nell' elezione de' nuovi governi di detta Chiesa, e congregazione si dovesse fare di persone di detta Nazione abitanti in questa Città, oppure quando occorresse farsi in persona di qualche Fora-

stiere fosse il medesimo tenuto di dar pleggiaria a soddisfazione del Delegato di non partirsi durante il governo. E che tutti coloro, ch' erano Confratelli, e di detta Nazione avessero dovuto almeno una volta il mese assistere in essa Chiesa, altrimenti fossero decaduti dalle voci attiva e passiva.

E per ultimo dopo aver enunciato tutto il dippiù circa l'elezione de' governadori di detta Chiesa sino al Regal Dispaccio de' 20 Febbrajo 1760, continente, che la generalità dei Greci avesse tenuto l'amministrazione, e governo di detta Chiesa, e per conseguenza dal detto giorno in avanti avessero dovuto eliggersi due Greci tra tutti quelli, che risiedono in questa Città, e due Latini Negozianti tutti conosciuti, e di probità, i quali unitamente fossero governadori della riferita Chiesa e ne amministrassero le rendite, che subito si fosse proceduto all'elezione di dette quattro persone per poter essere ben governata la detta Chiesa sotto la Regal Protezione. Ed enunciato ancora due Regali Dispacci, uno del primo, e l'altro degli 11 Marzo 1760 spediti quello a suppliche de'Greci nativi dello stato Veneto, e l'altro del Conte Strati Gieca Tenente Colonnello del Reggimento Regal Macedone. Conchiude la Regal camera la suddetta Rappresentanza coi seguenti termini.

Da tuttocciò si viene nella cognizione, che la Chiesa de' Santi Pietro e Paolo della Nazione greca, si vede fondata in un luogo conceduto al Paleologo nel 1518 dall' Imperador Carlo V. col sussidio di ducati 500 per la sua costruzione, e colla riserva della Regia Protezione, e nel 1536 dando il suo Regal Assenso ad alcune capitolazioni di detta Chiesa si contentò, col pregiudizio del suo Regal Erario, che la

Chiesa fosse succeduta a quelli Greci, che sarebbero morti in questa Città, suoi Borghi, e Casali senza legittimi Eredi, ed oltre ciò nel 1577, precedente consulta del Cappellan maggiore, si somministrarono del Regio denaro a detta Chiesa ducati 200 per spendersi in arredi sagri, ed altre suppellettili per la celebrazione delle messe, e dal tempo della sua edificazione sin' oggi si vede che abbia avuto per delegato un Ministro regio, laonde si ha a riputarsi detta Chiesa di patronato regio, e non dovrebbe soggiacere la visione de' conti de' governadori al Tribunale misto, per non far restare li dritti regali pregiudicati— Intorno poi al sistema vien chiarito da' fatti divisati, che in detta Chiesa siavi stata una confraternita dei Greci non da molto tempo dismessa, da'quali si presceglievano li governadori, e detti Greci doveano essere tutti cattolici Romani, che aveano fatto la professione della fede nella corte Arcivescovile di questa Città, dalla quale confraternita si eliggevano quei governatori, che doveano amministrare, e governare la Chiesa, onde l' espediente più proprio, che sembra alla Camera regale sarebbe di rimettersi nuovamente in piedi detta Congregazione di Greci Cattolici Romani nella maniera che fu eretta, ed indi governata, e comecchè le capitolazioni non si rinvengono tuttocchè si raccolgano dagli enunciati, si potrebbe degnare la M. V., non stimando altrimenti, rimettere questa alla corte del Cappellan maggiore, con ordinarle, che avendo presente ancora quanto si contiene nella medesima, si rifacciano le capitolazioni, e quelle formate rimetterle a questa regal Camera per esaminarle, e dare il suo sentimento alla M. V. per darsi su le medesime il suo regal Assenso.

Ciò premesso, e tenendo presente il suddetto Real comando, questa Curia si applicò a disimpegnare ambi i carichi datile, cioè di far rifare le regole, e di umiliare ciocchè le occorreva circa il regio Patronato. Pria però di darsi su ciò alcun passo comparve in questa Curia il brigadiere Conte Strati Gieca Tenente Colonnello del reggimento regal Macedone, affin di essere inteso per la ragione, e dritto, che circa il governo di detta Chiesa spetta ad esso Conte, ed agli altri ufficiali *Nazionali Greci*. E comparve ancora il procuratore della Parrocchiale Chiesa de'Santi Pietro e Paolo della Nazione greca parimenti per essere inteso nella formazione di dette regole—Circa dunque le regole, avendole questa Curia fatto rifare, ed avendo più volte fatto notificare le parti, che in essa erano comparse, ha l'onore di trascriverle.

Capitolazioni, e stabilimento, colli quali deve reggersi, e governarsi la Confraternita de' Nazionali greci *abitanti in questa Città di Napoli, colla di lor Chiesa sotto il titolo de' Santi Apostoli Pietro e Paolo.*

Insorte tra *Nazionali Greci* commoranti in questa Città di Napoli alcune controversie circa l'elezione de'governatori, ed amministrazione della di loro Chiesa sotto il titolo de' Santi Apostoli Pietro e Paolo. Umiliati da alcuni di detti nazionali alla Maestà del Sovrano più ricorsi, e questi rimessi all'esame della sua Real camera di S. Chiara, finalmente con Regal Dispaccio de' 10 Maggio del presente anno 1760 diretto al regio Cappellan maggiore, si ritrova

ordinato di rimettersi in piedi la Confraternità dei Greci, e di rifarsi le capitolazioni, che non si rinvengono; e volendo detti *Nazionali Greci* eseguire dette Sovrane determinazioni, hanno formato l'infrascritti capitoli uniformi all' antiche osservanze, ed alle Bolle Pontificie, e Privilegi, e decreti della Curia del regio Cappellan maggiore.

I

Si stabilisce, che debbasi nuovamente ponere in piedi l' antica Congregazione de' *Nazionali Greci* a tenore dell'antico solito della generalità de'Greci abitanti, e dimoranti in questa città di Napoli, giusta l'ordini Regali, di Mercanti, Caffettieri, Cappottari, Padroni di botteghe, e Capi di famiglia, che avranno l' età compita di anni venti. Escluso ancora qualunque altro di qualsisia condizione, stato, e grado che sia, e specialmente coloro, che non vorranno, e non potranno essere, potendo però tutti gli esclusi Nazionali esercitare nella detta Chiesa gli atti di religione. Ed affinchè resti tolta ogni confusione, e quistione in avvenire, li confrati, che al presente, ed in appresso dovranno componere la detta Congregazione, e Chiesa, debbano essere descritti dal Cancelliere nel libro delle conclusioni, affinchè solamente li detti confrati ascritti possano amministrare, e governare la Congregazione e Chiesa a tenore del decreto dell' anno 1760.

II

Si determina, che pel governo, ed amministrazione di detta Confraternità, e Chiesa greca si debbano eliggere quattro Governatori, quattro Deputati, ed un Fiscale tutti *Nazionali Greci* del corpo della Congregazione, o sia confraternita, senza mai alterarsi il numero, e qualità di detti governatori ed ufficiali, a quale effetto si dovranno li Superiori, e Fratelli della medesima col di lei Cancelliere congregare in ogni anno, in giorno stabilito, nel luogo solito di detta Chiesa coll'intervento, ed assistenza del Regio Ministro, e dopo formato dal Cancelliere il preliminare della radunanza, e descritti nominatamente li governatori, officiali, e fratelli congregati, si debba in primo luogo procedere all'elezione di quattro Governatori con nominarsi otto fratelli; cioè nella prima volta, che dovrà farsi detta elezione, dopo ottenuto il Reale Assenso sopra le presenti capitolazioni, verranno nominati dalla Confraternita, ed indi poi, ed in avvenire debbano nominarsi quattro dalli quattro governatori uno per ciascheduno, e quattro dalla Confraternita, che siano abili, ed idonei all'amministrazione, e governo di detta Chiesa, e Confraternita suddetta. Avvertendosi, che non debbano avere voce, nè attiva nè passiva quei *Nazionali Greci*, che sebbene si ritrovassero ascritti in detta confraternita, nondimeno non fanno permanenza fissa, e continuata in questa Città di Napoli, ma vanno, e vengono, per loro *negozii da Levante, ed altri luoghi*, e similmente, che non si possano minorare, ed eliggere per governatori in un istesso

anno padre e figlio, fratello e fratello, o altri congiunti, e famigliari, che abitassero unitamente in una istessa casa, nè quei fratelli, che fossero assenti, o dichiarassero voler partire da Napoli, nè coloro, che dimostrassero ambizione, o facessero prattiche, acciò venissero eletti per governatori, nè mai confermarsi l' istessi governatori. E fatta la nomina di detti otto fratelli, a' quali non ostino li suddetti impedimenti, si debbano notare dal Cancelliere, e ballottarsi uno dopo l'altro a voti segreti, e mai votarsi a viva voce. Seguita ciascheduna ballottazione si debba aprir l' urna dal Cancelliere in presenza di tutti, e numerarsi, ed annotarsi dal medesimo li voti affermativi, e negativi di ciascheduno, da' quali otto fratelli ballottati resteranno eletti per governatori quattro di essi, che avranno maggioranza di voti affermativi inclusivi. E nel caso li suddetti nominati restassero tutti esclusi, o la maggior parte di essi, in tal caso la nomina de' nuovi governatori eliggendi in luogo dell' esclusi, debba farsi dalli soli fratelli, e non già dalli governatori, li quali nel caso suddetto restino privi, ed esclusi dalla voce di nominare, e di votare, e per ogni nuovo governatore eliggendo si nomineranno due fratelli, e si farà di essi la ballottazione come sopra, fintantocchè resteranno eletti, ed inclusi quattro governatori, dal Corpo della Confraternita. Seguita l'elezione di detti quattro governatori, si debba devenire a quella dei quattro deputati, e fiscale, con doversi sempre nominare dalla Confraternita cinque fratelli, e ballottarsi a voti segreti, ciascheduno de' quali, resterà incluso colla maggioranza de' voti affermativi, e nel caso rimanesse qualcheduno escluso, si nominerà

dalla confraternita altro fratello fintantocchè resteranno inclusi, ed eletti detti quattro deputati, e fiscale. Terminati gli atti suddetti si debba formare dal Cancelliere la conclusione, e firmarsi dalli governatori, che lasciano il governo, deputati, fiscale, e Cancelliere, e dal regio Ministro delegato, ed indi immediatamente darsi il possesso alli sudetti quattro governatori nuovi, quattro deputati, e fiscale, e rogarsene parimente l'atto del possesso dal Cancelliere, ad oggetto di evitarsi le liti solite accadere in simili materie di elezioni, e nello stesso debbano obbligarsi detti governatori, deputati, e fiscale di osservare e fare osservare le presenti capitolazioni, *e di non poter partire da questa Città di Napoli,* non solamente durante l'anno del loro governo, ma fintantocchè li governatori non avranno dato li conti della di loro amministrazione, ed avranno ottenuto le debite lettere liberatoriali.

III

Subitocchè li nuovi governatori averanno ottenuto il possesso, dovranno farsi esibire, e consegnare dalli passati governatori tutti li utensili, ed altro, che furon loro consegnati nell'ingresso del loro governo, riscontrandosi coll'obbligo dai medesimi fatto, che verrà esibito dal cancelliere, e ritrovandosi a dovere, debba cassarsi l'obbligo di detti passati governatori, e si farà il nuovo obbligo della recezione di detti utensili, ed altro dalli nuovi governatori, e ritrovandosi fatta altra roba *in fra annum* si debba spiegare, ed aggiungere in detto nuovo obbligo, e conservarsi in archivio.

IV

Si stabilisce, che li governatori non possano in modo alcuno disponere delle rendite, ed entrate di detta confraternità, e Chiesa, tanto nel far spese fuor del solito, quanto nell' impiegar denaro in compre, migliorazioni, alienazioni, permutazioni, e qualsivogliano altri contratti, ma il tutto si debba da'medesimi proponere in Congregazione, in cui debbano intervenire li sudetti governatori, ufficiali, e fratelli, e tutto quello verrà concluso dalla maggioranza dei voti segreti debba eseguirsi, e farsene la debita conclusione dal cancelliere nel solito libro, la quale verrà sottoscritta da' detti governatori, deputati, fiscale, e fratelli, e facendosi al contrario debba riputarsi il tutto nullo, ed invalido, e sia tenuto ciascheduno contraveniente di detti superiori a tutti li danni, spese, ed interessi, che potranno forse avvenire. Benvero però possano detti governatori fare tutti li pagamenti soliti, e fissi, soddisfare li provvisionati, e fare l'annuali accomodazioni de' stabili a tenore della consuetudine di questa Città di Napoli, con dichiarazione, che qualsivoglia pagamento faciendo, debba farsi con partite di Banco per futura cautela di detta Confraternità, e Chiesa. E similmente sia lecito a detti governatori dispensare per tutto l'intiero anno di loro amministrazione a'*poveri Nazionali Greci* la somma di ducati venti secondo il bisogno de' medesimi. Ed occorrendo doversi dispensare maggior somma di detti ducati venti si debba proponere in congregazione come sopra, e risolversi quello si stimerà più espediente per soccorso de'*poveri Nazionali Greci*.

V

Si stabilisce, che dalli detti governatori, deputati, e fiscale, e fratelli si debbano eliggere in Congregazione per pluralità di voti segreti due fratelli per Razionali a vedere li conti de' passati governatori, e detta elezione di Razionali si debba fare fra lo spazio di giorni quindici dopocchè li detti governatori, ed officiali avranno preso il possesso. Quali Razionali eletti subito debbano ordinare alli passati governatori, che fra lo spazio di giorni otto esibissero in potere del Cancelliere l' intieri conti della di loro amministrazione, con tutte le scritture, cautele, e documenti necessarii, ed in mancanza astringersi. E presentati detti conti in potere di detto Cancelliere, fra lo spazio di giorni quindici si debba dai sudetti Razionali procedere alla discussione di detti conti, coll' assistenza del cancelliere, e del fiscale, con ammettersi tutte le partite certe, vere, ed indubitate, e significarsi quelle, che saranno state fatte contro la forma del prescritto nelle presenti Capitolazioni. E finita la discussione suddetta si debba dai detti Razionali spedire le lettere liberatoriali, o significatoriali sottoscritte dai medesimi, e farsene la lettura in congregazione, essi cerziorati dal detto Cancelliere. E nel caso le parti suddette si sentissero gravate, se ne debba produrre l'appellazione innanzi il Regio Ministro protettore, destinando dalla Maestà del Re, servata la forma del decreto de' 4 Aprile 1615 — lato dalla Curia del regio Cappellano maggiore fra il termine di giorni sei dopo detta lettura, fra qual termine non producendosi detta

appellazione, si debba eseguire detta liberatoria, o significatoria.

VI

Si stabilisce, che dalli Governatori, Deputati, Fiscale, e Fratelli si debbano eliggere per maggioranza di voti in congregazione un Tesoriero probo, e facoltoso, ed un Cancelliere, che sia regio Notaro, con dover durare l'officio de'medesimi un solo biennio, quale terminato, o debba venir confermato ciascheduno di essi, o pure eliggersi altri per un altro biennio, e così debba pratticarsi da biennio in biennio.

VII

Si dichiara, che l'officio del detto Tesoriero esser debba di ricevere, ed introitare tutto il denaro, che perverrà dalle rendite, ed entrate annuali di detta Confraternità, e Chiesa, anche per causa di oblazioni, ed ogni altro, e notarlo nella rubrica dell'introito nel modo, e maniera, che pervengono, e metterlo in fede di credito in testa della Confraternita, e Chiesa greca de'SS. Pietro e Paolo, e pagare con polizze sottoscritte da tutti li quattro governatori autenticate dal Cancelliere, tutto quel denaro, che bisognerà per la Confraternità e Chiesa, con esprimersi in dette polizze le cause de'pagamenti, e notarle, e registrarle intieramente nel libro sotto la rubrica dell'esito di ciascheduno anno, e riscuoterne le debite ricevute, affinchè in fine di ogni anno possa consegnarle alli governatori, per valer-

sene nel rendimento de'conti loro, con doversi dare al detto Tesoriero quella provvisione che meglio si potrà convenire.

VIII

Si dichiara ancora, che l'ufficio del Cancelliere, sia nell'intervenire in tutte le congregazioni, scrivere, e registrare tutte le conclusioni nel solito libro, intervenire nelle discussioni de'conti de'governatori, autenticare tutte le polizze, e scritture attinentino a detta Confraternita, e Chiesa, e conservarle in archivio, e tenere quel registro, che conviene. Con espressa proibizione di non farne mai uscire le originali, nè tampoco estrarne copie senza permesso de'governatori, e fiscale, con darsi al detto Cancelliere per sua provvisione quello si potrà convenire.

IX

Si stabilisce, che in ogni anno debbasi eliggere in Congregazione un portiere come sopra per servizio di detta Confraternita, e Chiesa, che espressamente debba esser Greco, e terminato l'anno, o debba confermarsi, o eliggersi altro, sempre però in Congregazione; e così praticarsi da anno in anno. Con esser tenuto detto portiere greco continuamente assistere in Chiesa ed eseguire gli ordini de'superiori, e di mantener pulita la Chiesa, ed Altari, il cortile, e tutte le stanze per uso della Confraternita, e far biancare li panni lini appartenentino alla Sagrestia, ed Altari, con condizione che detto portiero Greco sia ammovibile anche *infra annum ad nutum* di

detta Confraternita, con darsi a detto porticre greco quella provvisione che si potrà convenire.

X

Si determina che debba eliggersi, come sopra in Congregazione, un Chierico *Nazionale Greco* in ogni anno, e questo terminato, o debba venir confermato, o eliggersi altro Chierico greco come sopra, con essere il medesimo tenuto di assistere in Chiesa ai Cappellani, ed eseguire tutto quello gli verrà ordinato da' Superiori, da' quali debba totalmente dipendere, con potersi ammovere detto Chierico greco anche *infra annum ad nutum* di detta Confraternita, con pagarsegli quella provvisione, che si potrà convenire.

XI.

Subito, che sarà seguita la nuova elezione de' Governatori, Deputati, e Fiscale debbano li medesimi far restaurare la stanza dell'Archivio dentro il cortile di detta Chiesa, e farsi fare tutto il bisognevole, e stabilirsi quell'ordine, che conviene per la conservazione delle scritture, le quali dovranno conservarsi con tre chiavi una differente dall'altra, che si terranno, cioè una dalli Governatori, l'altra da' Deputati, e l'altra dal Cancelliere, e la chiave della porta dell'archivio debba tenersi dalli Governatori: E similmente che debbano formare da persona pratica, ed esperta un nuovo registro o sia Platea di tutto quello si possiede da detta Chiesa, e Confraternita con quella distinzione, e chiarezza,

ch'è necessaria, e nel modo, e maniera, che si tiene da ogni luogo Pio: E tanto per il restauramento di detto Archivio, quanto per la formazione di detto nuovo registro, o sia Platea, si debba fare quella spesa che sarà necessaria, ed ammettersi nella reddizione de'conti di detti Governatori, previe legittime cautele.

XII

Si stabilisce, che il Fiscale debba invigilare acciò si facci l'esazione di tutte le rendite, ed entrate di detta Confraternita, e Chiesa, agire in caso di renitenza in far rendere li conti a'Governatori, assistere alla discussione di quelli, e fiscalizzare tutte le partite indoverose, acciò vengano significate dai Razionali, e far tutto quello, che conviene per utile o vantaggio di detta Confraternita, e Chiesa.

XIII

Si determina, che li Governatori, Deputati, e Fiscale debbano occupare li primi luoghi distinti dagli altri Fratelli secondo il solito praticato, ed assistere nelle Messe solenni, con torce accese innanzi la porta del Santuario, e saranno li primi a ricevere il pane benedetto.

XIV

Si stabilisce, che in ogni ultima Domenica di mese siano tenuti li Governatori, Deputati, e Fiscale, coll'assistenza del Cancelliere, di congregarsi tutti insieme colli fratelli in Congregazione, e trattare

tutti gli affari, che riguardano l'interesse di detta Confraternita, e Chiesa, ed occorrendo cose d'importanza possano tenerla quando sarà necessario, sempre però in giorno festivo, e tutto quello che si propone si debba conchiudere con pluralità di voti segreti.

XV

Si stabilisce, che dalli Governatori, Deputati, e Fiscale, e Fratelli si debbano eliggere in Congregazione per maggioranza di voti segreti due, o più Sacerdoti Greci per Cappellani di detta Chiesa de'Santi Pietro, e Paolo, siccome si stimerà più necessario ammovibili anche *infra annum ad nutum* di detta Confraternita, quali Cappellani debbano in detta Chiesa celebrare le Messe, e tutti gli altri uffizi, secondo il rito greco, senzacchè possano venire impediti, molestati, o perturbati dall'ordinario, o da qualsivogliano Superiori di Rito Latino, servata la forma delle bolle di Papa Paolo III. in anno 1536, e 1544, di Papa Paolo V. in anno 1610, e di Papa Urbano VIII. in anno 1626, roborate di Regio *Exequatur*, e del decreto lato a primo di Settembre 1597., dalla Curia del Regio Cappellano Maggiore; Quali Cappellani siano tenuti di osservare l'infrascritti Capitoli.

Capitoli che devono osservarsi dalli Cappellani.

I

Che detti Cappellani come sopra eletti, sebbene eletti per un anno, nondimeno siano ammovibili an-

che *infra annum ad nutum* della Confraternita medesima a tenore di dette Bolle Pontificie, e di detto decreto del primo Settembre 1597 lato dalla Curia del Regio Cappellano Maggiore. Benvero però non venendo rimossi detti Cappellani infra annum, questo terminato, debbano li medesimi, e ciascheduno di essi, o venir confermati, o eliggersi altri per un altro anno, sempre ammovibili *ad nutum*, come sopra, e così praticarsi da anno in anno: E volendo qualche Cappellano licenziarsi, sia tenuto denunziarlo a detti Governatori, Deputati, e Fiscale tre mesi prima, acciò si possa provvedere di altro Cappellano.

II

Che siano tenuti detti Cappellani, e ciascheduno di essi assistere continuamente in Chiesa, e celebrare in ogni giorno le Messe, ed altri Uffizî, e qualsivogliano funzioni Ecclesiastiche, secondo il Rito greco; accorrere in casa degli infermi *Nazionali Greci* in ogni occasione, ed in qualsivoglia luogo della Città, e de' suoi borghi, senza produrre scuse, nè pretendere, o domandare commodo di sedie, calesse, o altro, ma venendoli offerto spontaneamente per parte di detti infermi possano riceverlo per titolo di carità, con assistere detti *Nazionali Greci*, e somministrarli li Santi Sagramenti in caso di necessità, e soccorrere tutti li moribondi di tutti gli ajuti spirituali.

III

Che fra detti Cappellani non vi debba essere superiorità, nè precedenza alcuna, ma siano uguali nel di loro ufficio, con esser tenuti esercitare le funzioni Ecclesiastiche per turno settimanalmente; e quel Cappellano sarà di settimana celebrerà nelli giorni festivi di detta sua settimana nell'Altare Maggiore, e l'altro che non sarà di settimana celebrerà nell' Altare di S. Nicola, e così si praticherà settimana per settimana. E se detti Cappellani saranno più di due, dovranno due per settimana celebrare, ed officiare come sopra, e l'altro o altri essere liberi per turno.

IV

Ammalandosi qualche nazionale greco, avuto l'avviso da' Cappellani, debbano questi per mezzo del Clerico farlo sapere a' Governatori, e nel medesimo tempo accorrere il Cappellano, che avrà ricevuto l'avviso, in casa dell'infermo con prestarli tutta l'assistenza, e in caso di necessità somministrargli li Santi Sagramenti, ed esortarlo di ricordarsi della Chiesa, e Confraternita, ed accadendo la morte dell'infermo, deve ancora quel Cappellano che l'ave assistito passarlo subito a notizia di detti Governatori, acciò se li possano prestare gli ultimi ufficii di pietà. Con esser tenuti tutti li Cappellani intervenire all'Esequie, accompagnare il cadavere in Chiesa, e farsi l'officiatura dal Cappellano di settimana, con darsi carlini due ed una candela a ciaschedun Cappellano dagli Eredi del defunto, li quali

siano obbligati fare tutta la spesa de'Funerali, e somministrare le torce, e candele, che sogliono ponersi in Chiesa intorno al cadavere, le quali torce, e candele debbano restare a beneficio della Chiesa, e Confraternita. Ma essendo il defonto povero, debbano detti i Cappellani associarlo, ed officiarlo gratis pro Deo, senza poter pretendere cosa veruna, e sia tenuta la Confraternita alla spesa della cera intorno al cadavere.

V

Per ovviare agli abusi praticati per lo passato, circa la celebrazione dei matrimoni tra *Nazionali Greci*, per li quali li Cappellani hanno esatto li dritti a loro arbitrio, si stabilisce, che li Cappellani da oggi in avanti non possano esigere, che soli carlini sei per la celebrazione di ciaschedun matrimonio tra *Nazionali Greci*, e tanto detti dritti quanto qualsivogliano altri proventi, e lucri, che per qualunque titolo di liberalità, e gratitudine de' Nazionali Greci pervenissero a' detti Cappellani, si debbano ugualmente ripartire tra essi loro.

VI

Volendo qualche Nazionale Greco far festa di qualche Santo per sua particolar divozione, o far celebrare altro ufficio divoto in detta Chiesa, ed avvalersi del Ministero di qualche Sacerdote Greco, che non fosse Cappellano, ottenuta pria la licenza, e permesso da' Governatori, li sia lecito di farlo, e quella ricognizione, e carità, che si dispenserà da

detto Divoto, sia di detto Sacerdote Greco, senzacchè detti Cappellani possano pretendere cosa alcuna.

VII

Si stabilisce, che per lo mantenimento di detti Cappellani si debba pagare dalle rendite, ed entrate di detta Chiesa, e Confraternita a ciascheduno di essi quella somma mensuale, che meglio si potrà convenire per mezzo di Banco, e darseli parimenti abitazione franca nelle camere dentro il cortile di detta Chiesa ad elezione, e volontà de' Superiori pro tempore, ad oggetto, che di giorno, e di notte siano detti Cappellani pronti ad accorrere a tutti li bisogni de' *Nazionali Greci*, senzacchè sotto qualsivoglia pretesto possano esentarsene di abitare in detto luogo della Chiesa.

VIII

Che detti Cappellani non possano affatto ingerirsi, o intromettersi nelli affari dell'amministrazione, e governo di detta Chiesa, e Confraternita, ma soltanto debbano celebrare, ed officiare in detta Chiesa, secondo il Rito Greco, con esser tenuti di far special menzione, o commemorazione dei Governatori pro tempore ad alta voce nelle festi solenni, e dare a' medesimi nel giorno delle Palme la Palma distinta da quella de' Confratelli, e nel giorno della Pasqua dare a' detti Governatori l' ove benedette.

IX

Si determina, che li detti Cappellani non possano essere ammessi all' esercizio de' loro officii se prima non si saranno obbligati con pubblico atto stipulando dal Cancelliere di osservare, ed eseguire minutamente quanto in detti Capitoli si è stabilito, con rinunciare espressamente a qualsivogliano pretensioni, nè poter ricorrere da' Giudici superiori tanto secolari, quanto Ecclesiastici. E facendosi qualunque atto in contrario, *ipso facto* debba sospendersi al Cappellano o Cappellani controvenienti la mensual provisione, e l' uso de' Sagri, e nel medesimo tempo, e momento si abbiano per licenziati, e privati dell' abitazione; ed in tal maniera, e nella forma la più solenne si dovrà rinunciare da ciascheduno Cappellano.

Finalmente si determina, che li Governatori, Deputati, e Fiscale nell' atto del possesso si debbano obbligare con pubblico atto stipulando dal Cancelliere di osservare, e fare osservare tutti li stabilimenti contenuti nelle presenti capitolazioni, e controvenendosi, ogni atto che da' medesimi si farà contro la forma prescritta in dette Capitolazioni, debba riputarsi per nullo, ed invalido, e di niun vigore, e come fatto non si fosse, con esser tenuti i controvenienti e ciascheduno di essi a tutti li danni, spese, ed interessi che si potranno accagionare, eziandio prima del danno patito, da starsene a semplice fede giurata del Cancelliere. —Nicola Magri di S. Maura padrone di bottega, Spiro Spillio di S. Maura padrone di bottega, Cristoforo Melizura di S. Maura padrone di bot-

tega, Giovanni Sticco padrone di bottega, per essi non sapendo scrivere italiano, ut dixerunt di loro volontà per mano di me sottoscritto Notaro — Anastasio Macri di S. Maura padrone di bottega, Giorgio Ciampieri negoziante di Candia, Giovanni Giaramicha negoziante di Gianina, Paolo Poglidoro, lo Nicola Doria di S. Maura padrone di bottega, Demitrio Ceffalà caffettiere, Pietro di Marco nativo napoletano padrone di bottega, Demitrio Papadoppolo, Giorgio Cazzaiti, Giorgio Passilli, e Giorgio della Cura padroni di botteghe, per essi non sapendo scrivere, come han detto di loro volontà per mano di me sottoscritto Notaro — Demitrio di Costantino supplico come sopra, Anastasio Medere di S. Maura padrone di bottega, Dimitrio Mazzaris, Demitrio Zacha di S. Maura padrone di bottega, Giovanni Zaccaropoli padrone di bottega di S. Maura, Michele Papadato di S. Maura padrone di bottega, Basilio Duma di S. Maura padrone di bottega, Anastasio Chiomenas, Battista Calcanis di S. Maura padrone di bottega, Anastasio Gallo di S. Maura padrone di bottega, Antonio Calcagni di S. Maura padrone di bottega, Giovanni Giuni di S. Maura padrone di bottega, Anastasio Giacomeli di S. Maura padrone di bottega, Luigi Assoniti di Corfù padrone di bottega, Panajotti Exarcos di S. Maura padrone di bottega. — *Ita est, et in fidem Ego Notarius Innocentius Cerbino de Neapolis requisitus signavi — Locus signi.*

Alle quali regole (giacchè in tutto il dippiù, sembrano proprie) stima questa Curia doversi aggiungere un altro stabilimento, cioè che per la buona amministrazione, e sicurtà di detta Chiesa, dalla carica di Governatori siano affatto esclusi coloro, che

non hanno quì domicilio fisso, e permanente, o che per proprii affari ed impieghi dovessero probabilmente altrove portarsi, anche durante l'anno del governo.

Riguardo poi al punto del Regal Patronato, avendo questa Curia praticate le più esatte diligenze nel suo Archivio, altro non potè ritrovare se non un processo in essa fabbricato nel 1597, dal quale i Greci Veneti han fatto estrarre anche alcune copie riportandole ne' presenti atti, e con esse hanno esibito alcune scritture, onde credono superare ciocchè riferì in rapporto al Regio Patronato la Real Camera nella sua relazione: Da tai scritture, e dal suddetto processo respettivamente costa, che nel 1536 Benedetto Arcivescovo Metropolitano di Corone espose a Paolo III, che dopo di aver Leone X. conceduto a'Prelati, ed altri individui *della Nazione Greca* il libero esercizio del loro rito, Carlo V. avendo restituito al Sultan de'Turchi la Città di Corone, si eran esso Arcivescovo con molti Greci, ed Albanesi allo stesso Imperatore dati, fuggendo la tirannide de'Turchi, e venuti specialmente in questo Regno venivano impediti da' Prelati latini nel libero esercizio del loro Rito contro la disposizione della Bolla di Leone X; quindi Paolo III con sua Bolla, che fu quì dal Collaterale esecutoriata, ordinò, che effettivamente potessero esercitarlo senza veruno impedimento, o pagamento. Che nel 1544 *la Comunità de' Greci* sistente in questa Città ricorse allo stesso Sommo Pontefice Paolo III, e gli espose che oppresso dalla tirannide Turchesca Tommaso Azzan Paleologo de' Prencipi di Corinto, si ricoverò con diversi Nobili, ed altri Greci colle loro famiglie in questo Regno, dove dal Re

Ferdinando I. accolto fè costruire, ed edificare in questa Città una Cappella sotto il titolo de' SS. Apostoli, e la dotò di proprii beni, acciò potessero celebrarvisi le Messe ed altri Divini Uffizî da' Sacerdoti greci, e perchè niun di questi allora quì si trovava, commise della stessa Cappella la cura al Sagrestano della Colleggiata di S. Giovanni Maggiore; siccome però molti Sacerdoti ed altri Greci si erano qui portati senzacchè vi avessero luogo per celebrarvi le Messe, et i Divini Uffizii, domandarono essergli permesso ciò fare in detta Cappella, ed inoltre, che morendo il detto Sagrestano, dovesse la medesima da essi, e da' detti Sacerdoti greci servirsi, e governarsi. E finalmente, che i frutti, e beni lasciati dal detto Tommaso per dote della stessa, e per la manutenzione del Divin Culto si applicassero: E quel Sommo Pontefice accordò con sua Bolla, nel sudetto anno spedita, quanto domandarono, ed aggiunse, che potesse la suddetta Comunità de' Greci fare in detta Cappella Sepolcri privati e comuni, il cancello nel coro della medesima, secondo il loro costume separato dalle donne, e vivere secondo il loro Rito.

Che nel 1593 furono fatte le Capitolazioni di quelle appunto, che la Real Camera ne ha riferito un capitolo, anzi a ben riflettere prima di detto tempo vi erano anche state, giacchè in esse si legge il seguente §. Quali Capitoli, e Costituzioni sono già stati una volta declarati sotto la data de' 27 Aprile 1561 per li predetti predecessori Magnifici Maestri, e Confrati già calendati, quali erano venuti dalla Città di Corò, Modò, e Padria, come informati appieno delle cose predette. Che nel 1597 la Nazione Greca ricorse al vicerè, e gli espose, che avendo Privilegii dei Som-

mi Pontefici di ufficiare in Rito greco nella sua Chiesa sotto il titolo de' SS. Pietro e Paolo, era stata nell' antichissimo possesso, seu, quasi di eliggersi un Sacerdote Greco colla provvisione, che avesse potuto convenire, tenendo essa Nazione alcune entrade lasciate da'Greci, ed altre persone, con potestà di concedere sepolture, ed il detto Sacerdote non si era intromesso in altro, che a far l' uffizio suo in Divinis, ciò non ostante pretendeva il Cappellan Cortese Branaya turbar essa Nazione nelle cose suddette, concedendo sepolture, pretendendo prendersi tutte le entrate della Chiesa, e volendo per forza assistervi, e tirar la provvisione, onde domandarono esser mantenuti in detto possesso.

Fu tale memoriale rimesso a questa Curia, acciò servata la forma dei Capitoli del Regno avesse provveduto di giustizia, quindi presasi l' informazione, ed esibitesi in essa le suddette due Bolle, finalmente al primo Settembre 1597 si proferì diffinitivo decreto dichiarante doversi i Maestri della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo *della Nazione Greca* manutenere, e conservare nel possesso di eliggere, e deputare il Sacerdote ammovibile per l'amministrazione de'Sacramenti, e per la celebrazione de' Divini uffizî in Rito greco in essa Chiesa, e di concedere nella medesima i luoghi, e sepolture agl'individui della Nazione.

Che nel 1610 fu accordato il Regio Exequatur sopra un Breve Pontificio contenente, che trovandosi la Nazione Greca da tempo immemorabile nel pacifico, e quieto possesso di eliggere un Cappellano ad *nutum* ammovibile per la celebrazione, ed amministrazione de' Sagramenti nella sudetta sua Chiesa, avea D. Niceforo Melisano estorto da questa Curia

Arcivescovile la provvista di detta Chiesa, come vacante per morte di D. Cortese Branaya ultimo Cappellano da essa Nazione deputato, colla quale provvista la Nazione istessa veniva spogliata del suo possesso. Onde con detto Breve si commise all'ordinario di questa Metropolitana, che chiamati coloro che doveano chiamarsi, avesse a detta Nazione amministrato giustizia.

Che nel 1615 ricorsero al Vicerè i Maestri, e Confrati della Confrateria de' SS. Pietro e Paolo della Chiesa suddetta e con Memoriale gli esposero, che essendo stati i loro predecessori da Grecia quì trasportati sotto la protezione dell' Imperatore Carlo V. erano sempre stati sotto la stessa protezione mantenuti, protetti, e conservati nell' esercizio, e governo di detta Congregazione, cosicchè aveano deputato persone abili alla celebrazione de' Divini Uffizî secondo il Rito greco, e soddisfattele secondo aveano potuto convenire, governando il tutto, come cose spettantino a governo di Laicale Confraternita, con il governo, protezione, ed autorità de' Ministri Regi Protettori di essa Confraternita, nè mai alcuno si era intromesso ad impetrarsi per benefizio detta Chiesa, nè al servizio della Congregazione, e molto meno a vedere i conti, e l' amministrazione suddetta. E siccome su di ciò se gli minacciavano molestie, domandarono perciò esser mantenuti nel loro possesso.

Fu tal Memoriale rimesso a questa Curia, acciò servata la forma de' Capitoli del Regno avesse provveduto di giustizia, ed in fatti presa l'informazione, e tenendo presente il decreto proferito dalla suddetta Curia nel 1597, finalmente a 4 Aprile di detto anno 1615 la medesima decise: doversi i Maestri

della Congregazione Laicale della Nazione Greca, e della sua Chiesa dei SS. Pietro e Paolo mantenere sotto la Regia protezione, e nel possesso, seu quasi di reggere, governare, ed amministrare la suddetta Congregazione, la Chiesa, ed i loro beni colla percezione, ed esazione di tutte le rendite ad ambe spettanti, coll'obbligo però di render conto del loro governo, ed amministrazione al Regio Percettore dal Vicerè delegando, giusta il solito.

Che nel 1626 ricorsero al sommo Pontefice Urbano VIII. i Maestri della Comunità de' Greci di questa Città, e Vittoria Ralles Assan Paleologo, e gli esposero il contenuto della seconda Bolla di Paolo III. spedita nel 1544, di sopra a V. M. umiliato, e soggiunsero, che da quel tempo la suddetta Chiesa era stata servita da Sacerdoti Greci ammovibili ad nutum di detta comunità de' Greci, e che il Cappellano era stato istituito a nomina degli eredi del fondatore Tommaso Assan Paleologo Patroni, al quale Cappellano si era costumato pagarsi annui ducati sette dagli eredi di Matteo Morelli, e ai Patroni darsi una candela di cera bianca nella festività della Purificazione: Che essendo vacata la detta Chiesa per morte di Paolo Capnisisi, era stato il Sacerdote Latino Giovan Matteo Peta presentato dalla suddetta Vittoria erede di detto Tommaso istituito dall'ordinario, non ostante l'appellazione interposta; E che pendente ancora su di ciò la contesa si erano le parti concordate, cioè: Che restando il detto Sacerdote Peta nel possesso di detta Chiesa, vacando per lo avvenire la suddetta Cappellania, dovesse sempre da Patroni presentarsi un Sacerdote Greco, secondo la suddetta Bolla di Paolo III.

colla prelazione però a'discendenti di detta Vittoria, al quale presentato pagarsi i suddetti ducati sette, giusta il solito, e nel detto caso di vacanza dovessero i detti Maestri cerziorare la detta Vittoria, suoi eredi, e successori futuri Patroni, e trasmetterle nota de'nomi, e cognomi de'Sacerdoti Greci idonei, ad effettocchè la medesima potesse nominarne uno avanti l'ordinario colla percezione di detti ducati sette annui come Cappellano di detta Chiesa, restando a detta Vittoria, ed a'Patroni pro tempore il diritto di aver secondo il solito la detta candela nel dì festivo della Purificazione di Maria Santissima: E finalmente, che facendo la detta Comunità edificare, e costruire il Monistero di Monache per la sua Nazione, dovesse in esso riceversi una donzella discendente da detta Vittoria senza verun pagamento di dote, con doversi di tutto ciò farne descrizione in un epitaffio in marmo, e questo situarsi in un muro della Chiesa a perpetua memoria. E sopra tal concordia domandarono l'assenso Pontificio, che dal detto Sommo Pontefice fu accordato con Breve spedito a'30 Giugno 1626., sul quale a'4 Febbraio 1628 fu il Regio Exequatur conceduto. A tai fatti appoggiato l'avvocato de'Greci Veneti nel contradittorio tenuto avanti il Regio Consigliero Consultore di questa Curia col procuratore del Conte Strati Gicca sosteneva non aver luogo il Regio Patronato su la suddetta Chiesa, anche per le imprese, ed iscrizioni, che ne'muri della Chiesa medesima si osservano, le quali domandò che fossero riconosciute, siccome in fatti essendosi al medesimo ciò accordato, si è trovato: Che su i pilastri laterali della porta esteriore stan due non grandi Imprese,

dinotanti due Leoni rampanti (le quali al dire del Portinaro della medesima Chiesa stavano pria dentro di essa situate) si è trovato ancora, che sul muro, che sta in fronte alla scala vi è scolpita in marmo l'impresa de'passati Monarchi Austriaci di Spagna, sotto la quale si legge la seguente iscrizione anche in marmo.

D. O. M.

PHILIPPO III. REGNANTE D. PIETRO CIRON OSSUNÆ DUCE INCLITO PRO REGE NEAPOLI PHATRIA GRÆGORUM, QUI TYRANNIDE TURCICA PATRIIS SEDIBUS PULSI HYSPANORUM, ET UTRIUSQUE SICILIÆ REGUM PIETATE, ET BENIGNITATE, RECEPTI, ET MUNIFICA LIBERALITATE NUTRITI CONSERVATORIUM HONORIS VIRGINUM, ET MULIERUM SUÆ NATIONIS SUB REGIA PROTECTIONE ERIGENDUM CURAVIT. V. I. D.e D. JOANNES BAPTA: VALENZUOLA VALASQUEZ REGIO CONSILIARIO, EIUSDEMQUE PHATRIÆ PROTECTORE, CAPITANEO HYERONIMO COMBI, BELISARIO CORONZI D. STAURO APSARA GUBERNATORIBUS MDCXVI.

Si è trovato ancora, che su la porta della Chiesa medesima vi è un'altra iscrizione contenente i seguenti sensi.

D. O. M.

ET APOSTOLIS PETRO ET PAULO SACELLUM AEQUE A GRAECO THOMAS ASSAN PALAEOLOGO ERECTUM ET IN ANNIS SINGULIS INDUCAT. SEPTEM BENEF.M PRO RECTORE A VICTORIA RALLES ASSAN HAEREDE DUMTAXAT GRAECO EIUS PRAEVIA ELECTIONE NOMINATIONE FACTA AB ADDICTA PER PONTIFICEM CONFRATERNITATE TANTUM SPECTANTE AUCTORITATE PONTIFICIA PRO MISSARUM DIVINI OFFICII, CAETERORUMQUE SACRAMENTORUM ADMINISTRATIONE AD RITUM, CAPPELLANOS AD NUTUM ADMITTERE, ET DIMITTERE PROTECTORE ILLMO MARCHIONE BELMONTIS REGENTE CAROLO TAPIA, PRIMATE CONSTANTINO CORONSI, GUBERNATORIBUS D. JOANNE BAPTISTA MOLES, PETRO CAVALETTA, ET ANDREA NICOLITIO, QUORUM TESSELLATUM LATERITIUM ET INSTAURATIO ANNO 1633.

Non ostante però tuttociò, essendo di troppo peso a questa Curia la relazione della Real Camera di S. Chiara (la quale in essa avea riferito fatti, che in rapporto al Regio patronato mal si accordan con quelli, che dalle additate scritture risultano) ed all'incontro affermando l'avvocato de' Greci Veneti, che la medesima Real Camera gli avea riferiti sul fondamento di alcune scritture esibite da'Greci Coronesi, le quali non sono vere, ma apocrife, restava questa Curia ne' dubj, e già era per umiliare alla M. V. riverente rappresentanza, acciò si fosse degnata farle rimettere tai scritture, quando il Procuratore della Chiesa suddetta presso questa Curia costituito, presentò copia di una provvisione della Regia Camera della Summaria spedita a' 8. Agosto 1575, estratta dall'originale a'26 Gennaio 1745 dall'attuario Amato (del di cui contenuto qui appresso farem parola), e presentò ancora una nota continente, che l'altro Privilegio della fondazione di detta Chiesa, spedito a' 28 Agosto 1592, fu presentato presso lo scrivano della nazione Carmine Mangini, in tempocchè il R. Consigliero Bolifone umiliò rappresentanza alla M. V.

Da tale copia e nota ben ravvisò questa Curia, che facilmente queste avesse avuto presenti la Real Camera, nel formare la sua relazione, ma queste istesse l'Avvocato de'Greci Veneti fermamente asseriva esser false assieme coll'altre, che per l'oggetto del Regal patronato aveano i Greci Coronesi prodotto. Ad appurar quindi il vero stimò questa Curia aver sotto gli occhi l'originale di detta Copia, ed a tal uopo richiese il fu Marchese Mauri allora Avvocato Fiscale del Regal patrimonio, acciò avesse

obbligato l'Attuario Amato ad esibire gli originali, e saperne il vero, ma non altro si potè da ciò ricavare, se non che una relazione fatta dal detto attuario, contenente, che in tempo, che il suo uffizio di attuario si esercitava da Pietro Farina, molte scritture il medesimo improntava ad Antonio Fortino, e che passato a miglior vita il detto Farina, nel 1741 fu ad esso Amato dal Duca D. Niccolò Maria Petroni affittato il detto uffizio, e dagli eredi di detto Farina furongli consegnati i processi, e scritture di detta Banca, e similmente da detto Fortino gli furono dati alcuni processi, e scritture, che disse aversi dall'attuario Farina presi. Che nel mese di Gennaro 1745 lo stesso Fortino gli richiese copia della suddetta provvisione, la quale trovatasi da esso Amato fra le suddette scritture, l'esemplò, e la consegnò al Fortino. E che nell'anno susseguente andò da esso Amato il fu Archivario Camillo Mirenghi, e fatte molte diligenze fra le scritture, e processi consegnatigli dagli eredi del Farina, e dal Fortino si prese diversi processetti, de'quali fe ricevuta in un foglio, che a 2. Decembre 1746 assieme con un altro processetto intitolato. *Acta pro Regio Fisco, contra Reverendum Canonicum Thesaurarium Episcopalis Ecclesiae Siracusanae* fu consegnato al fu Razionale de Tommaso per osservargli, ed in tal guisa trovavasi in suo potere la suddetta originale provvisione. Non soddisfatta questa Curia di tal relazione, circa la verità delle scritture, non cessò di far le premure al suddetto fu Avvocato Fiscale, e le continuò all'attuale D. Tommaso Varano, il quale memore di quello, che avea osservato nella Real Camera di S. Chiara, in tempochè essendone segre-

tario distese la suddetta Relazione, stimò supplicare la M. V. degnarsi far dalla Regal Segreteria di Stato a questa Curia rimettere quelle scritture, che la Regal Camera avea colla suddetta relazione umiliate; siccome in fatti furono con Regal Dispaccio del 19. Decembre 1761 rimesse, e contemporaneamente dispose le provvidenze, acciò l'attuario Amato avesse esibite tutte le scritture originali di cui avea dato copia, riguardanti la detta Chiesa, sebben per altro due sole (di cui quì a poco farem parola) ne esibì, e per la terza si scusò dicendo non averla rinvenuta. Or avendo questa Curia osservato tutte tai scritture, le quali sono al numero di 5, ha rilevato, che contengono la prima cioè, una provvisione della Regia Camera della Summaria spedita à 15. Dicembre 1518 ordinante al percettore della provincia di Terra di Lavoro, che avesse consegnato a Tommaso Paleologo un vacuo che fu di Pietro Faldes, devoluto alla Regia corte, affin di edificarvi una Chiesa sotto il titolo de' Santi Apostoli Pietro e Paolo, ed insieme che egli avesse *pro subsidio aedificationis* pagato ducati 500, avendo così comandato il Re con Regal carta spedita colla data di Valle Solcti 22. Martii 1518 inserita in detta provvisione, della quale l'Attuario Amato tuttochè a' 11 Marzo 1745 ne avesse dato copia *estratta*, pure ora non ha esibito l'originale con dire non averlo rinvenuto fra le sue scritture.

La seconda è un Privilegio a' 15 Settembre 1534 spedito in Madrid dal medesimo Imperator Carlo V. esecutoriato qui a' 23 Novembre dello stesso anno, ed in esso si trascrive un altro privilegio dallo stesso Imperator precedentemente conceduto, nel quale si

esprime avergli i Greci Coronesi rappresentato, che Tommaso Paleologo, fuggendo la tirannide de' Turchi, nel 1518 edificò in questa Città, suo proprio *aere*, una Chiesa in onore dei santi Apostoli Pietro e Paolo, e che il medesimo Imperator la ricevè sotto la sua protezione, *et pro majori amplitudine, et ornatu ejusdem ecclesiae ducatos quincentum pro una vice tantum dictae ecclesiae noviter aedificatae contributos*, cioè dall' Imperatore. Ciò premesso si soggiunge, che i Greci Coronesi, i quali aveano contribuito alla conquista della loro Città fatta dal Principe Doria, restituita poi al Turco, dovettero fuggirne, e ritirati parte in Sicilia, e parte in questa Città, non avendo Chiesa, domandarono che il detto Imperatore avesse loro conceduto quella da Tommaso Paleologo *fundatam, sub nostra Regia protectione receptam*, *et quincentorum ducatorum donatam, non exsistentibus praedicti Illris. Thomae fundatoris haeredibus, et successoribus.* A tal supplica quell' Imperatore condiscese, e col suddetto privilegio del 1534 donò ai Greci Coronesi la suddetta Chiesa per celebrarvi i divini uffizî, e sagrifizj, secondo il di loro rito, *et de novo* (son le proprie parole) *illam* cioè la Chiesa *sub nostra Regia protectione recepimus*, e per abellirla e per il più decoroso esercizio del culto Divino ordinò pagarsele altri ducati 500. Tal privilegio si legge estratto a' 11 Gennaio 1745 sistente nel grand' archivio della Regia Camera della Summaria da Giacomo Mirenghi per l' attuario Camillo Mirenghi.

La terza contiene un privilegio a' 12 Marzo 1536 spedito in questa Città dal medesimo Imperatore Carlo V. col quale quel Sovrano accordò alli gover-

natori, economi, o procuratori della Regal Chiesa de' SS. Pietro e Paolo della *nazione greca* di Corone quattro capitoli di grazie, cioè potessero ponere, e levare a loro arbitrio i Cappellani di detta Chiesa, senzachè se ne intrica il nostro Regio Cappellano maggiore: che detti Cappellani fossero immediatamente soggetti al Cappellano maggiore, *dummodo sint in possessione*. Che la Chiesa istessa succedesse a quei Greci, che qui morissero *ab intestato*, e senza eredi legittimi; e che se le concedesse un Ministro Regio, che potesse vederle le cause di essa Chiesa. Questa scrittura si osserva essere stata a' 24 Dicembre 1744 estratta dal fu attuario Innocenzo Maria Peluso da un' altra consimile sistente nel fascicolo di diverse scritture, che esso conservava; ma essendo stato richiesto il successore, e fratello di detto attuario ad esibire la copia donde si era estratta quella, che ora si è prodotta, ha replicato non averla potuto trovare fra le scritture di detto fu suo fratello, e predecessore.

La quarta Scrittura (che originalmente ora è stata esibita dall' Attuario Amato, di cui a' 26 Gennaio 1745, estrasse copia, quella istessa, che il Procuratore della Chiesa ha presentato, e per cui si fecero pria al fu Marchese Mauri, e poscia all' odierno Avvocato Fiscale le premure per l' esibizione dell' originale) contiene una Consulta fatta dalla Regia Camera della Summaria a' 16 Luglio 1575, ed in essa più cose si esprimono. La prima, cioè; Che nel 1518. Tommaso Paleologo con permesso di Carlo V. edificò la detta Chiesa, dotandola di molte rendite, e quell'Imperatore contribuì per subsidio per la costructione di detta Regale Ecclesia pro una vice tantum do-

cati 500, e si riserbò la sua immediata Regale Protezione. — La seconda, che nel 1532, venuti quì molti Greci Coronesi, il detto Imperatore loro concesse la detta Chiesa devoluta alla Regia Corte per mancanza di legittimi discendenti di detto Paleologo, riserbandosi espressamente la sua Regal Protezione; La terza, che nel 1536, lo stesso Carlo V. accordò alla medesima Chiesa i suddetti quattro Capitoli di Grazie: La quarta; Che Carlo V. ottenne da Paolo III. Bolla, affinchè in essa Chiesa, secondo il Rito greco, si potesse continuamente conservare il venerabile, il Battisterio, e l'Olio Santo, da amministrarsi tai Sagramenti da' Sacerdoti Greci.

La quinta. Che nel 1558, nata contesa fra questa Curia coll' Arcivescovile di questa Città, circa il punto a qual delle due Curie spettasse di ricevere la profession della Fede dal Parroco, e Sacerdoti, che amministravano detti Sacramenti nella suddetta Chiesa, non ostante che stassero soggetti al Cappellan Maggiore, fu dal Collaterale deciso, che il riceversi tal professione si appartenesse alla Curia Arcivescovile. E la sesta finalmente, che nel 1559, con Bolla di Paolo IV., e con Regal Privilegio fu ordinato, che detti Sacerdoti Greci dovessero far la professione della fede nella Curia del Cappellan Maggiore: Cosicchè si conchiude in detta Consulta, doversi ordinare, che i Governatori, et economi di detta Regal Chiesa dovessero su la porta della medesima, o in altro pubblico Luogo porre in marmo le Armi Regali, alla quale uniformatosi il Viceré, si spedì in seguito la detta provvisione, ordinante ai detti Governatori, et Economi di apporre la suddetta impresa. La quinta scrittura per ultimo (che per

ora originalmente si è dall' Attuario Amato esibita, di cui fe l'estratta a' 12 Febbraio 1745) è una provvisione nel dì 8 Ottobre 1577, spedita in esecuzione di una Consulta a' 20 Agosto dello stesso anno formata ed approvata dal Vicerè, nella quale si esprime, potersi a detta Regal Chiesa somministrare docati 200 per farsi i Vasi Sagri, ed altre suppellettili, giacchè si era provato essere la medesima sotto l'immediata Regal Protezione, poichè in tempo, che Tommaso Paleologo voleva edificarla ottenne tal grazia da Carlo V. nel 1518 con avergli il medesimo Sovrano dato di sussidio per la costruzione della medesima pro una vice tantum docati 500. E giacchè pur costava esser la detta Chiesa povera, e nell' ultima visita fatta dal Cappellan Maggiore si era ordinato farsi il nuovo Calice, la pisside, le vesti sagre, le tovaglie, ed altro, di sortacchè fu spedita la provvisione suddetta diretta al Precettore di Terra di Lavoro, acciò avesse pagato i suddetti ducati 200.

Ricevute tai Scritture, e rimesse col processo all' Avvocato Fiscale, il medesimo fe pratticare le più esatte diligenze per indicare il vero, e nell' atto, che stavano queste facendosi furono dalla Regal Camera di S. Chiara con suoi biglietti de' 10 Febbraio, e 2 Aprile del corrente anno communicati a questa Curia i Regali Comandi per il sollecito disbrigo di tal affare, quindi acceleratesi tai diligenze nel fine di esse dal Procuratore della Chiesa, presso questi atti costituito, si presentò un' istanza nella quale asserendo che alcuni Greci fazionanti aveano fatto ricorso a V. M. querelando gli attuali governatori di detta Chiesa, ed il procuratore *ad lites* per avere in questa Curia presentati alcuni privilegj falsi, quandoc-

chè tai copie fin dal 1745 (tempo in cui gli attuali governatori, ed il procuratore *ad lites* non servivano la detta Chiesa) furono fatte estrarre da Anastasio Macri in quel tempo governatore, e per tai copie si prese la somma di ducati 133, e grana 50; onde con detta istanza querelò d' impostura detti Greci Fazionanti, e domandò obbligarsi detto Magri alla restituzione di detta somma, e per prova di ciò produsse 4. partite di Banco, due del Banco di S. Giacomo de' 16 Febbrajo 1745, la terza dello stesso Banco de' 16 Marzo dello stesso anno, e la 4 del Banco dello Spirito Santo dei 6 Maggio 1745, contenenti in tutto il pagamento fatto respettivamente ad Anastasio Magri, ed a Francesco Liparoto di ducati 129 e grana 50 per le spese di tai Scritture, ed altro per li privilegj della Chiesa de' SS. Pietro, e Paolo della nazione Greca. Ed all' incontro per parte de' Greci Veneti si produsse copia legale di una ricevuta a 5 Aprile 1753 fatta da Antonio Fortino, nella quale dichiara aver da Anastasio Magri ricevuto circa l' anno 1747 (giacchè il preciso non sel ricorda) docati 129, e grana 50, pagatili per causa di aver fatto moltissime diligenze in rinvenire scritture a prò di detta Chiesa de' SS. Pietro e Paolo della nazione Greca, la quale somma si pagò per diligenze, e scritture cavate dal gran archivio della Summaria, ed attuarj della medesima: e specialmente dall' Attuario Peluso ne' Regj quinternioni nell' archivio della zecca, ed in quello della Regal Cancelleria, ed anche per trovar processi antichi nelle tredici Banche del Sagro Regio Consiglio, e che il dippiù sopravanzante da detta somma restò presso esso Fortino per le sue fatiche. Compite alla fine le

diligenze il detto avvocato fiscale ai 14 del corrente ha spiegato sua istanza concepita ne'seguenti termini. *Fiscus instat ecclesiam Sanctorum Petri, et Pauli Nationis Graecorum esse manutenendam, et conservandam sub Regia protectione eo modo et forma prout hactenus servatum est, salvis omnibus, et quibiscumque aliis juribus Regii fisci quolibet tempore experiendis prout melius etc. Salvis ec.*

A tale istanza non ha difficoltà questa Curia di aderire interamente, e per brevità omettere di umiliare alla M. V. i motivi, che ad essere di tale sentimento l'inducono, i quali per altro da'fatti di sopra rapportati risultano: Dio guardi la V. Sagra Regal persona quanto la Cristianità tutta ha di bisogno, e noi fedelissimi vassalli le desideriamo. Napoli 30 Aprile 1762 di V. M. Umilissimi vassalli Nicolò Vescovo di Pozzuoli, Giovan Battista M. Jannucci.

S. R. M. Ha con suo memoriale il procuratore de' Greci Veneti dimoranti in questa Città esposto alla M. V., che avendo i Greci Ottomani preteso far delle innovazioni, ed aver ingerenza nella Chiesa della nazione Greca di questa stessa Città, e nella loro congregazione, si umiliarono le respettive suppliche alla M. V. e quindi dopo la relazione della R. camera di S. Chiara in seguito del Real comando formata, fu l'affare rimesso a questa Curia col carico di dover far formare le regole per il buon governo di detta congregazione, e di riferire ciò che accorreva circa il Regio patronato di detta Chiesa dedotto dai Greci Ottomani, i quali in sostegno del loro assunto presentarono cinque scritture foggiate dal celebre Fortino, quindi convenne al procurator supplicante mostrar la falsità delle medesime, siccome

me gli riuscì, tantocchè questa Curia si uniformò all' istanza dell' avvocato fiscale del R. patrimonio D. Tommaso Varano, cioè, che senza tenersi conto della pretesa immediata Regia protezione, restasse la Chiesa sotto la mediata Regia protezione, nella guisa appunto, che sinora si è praticato, ed avendo in tai termini la Curia istessa formata sua relazione, trovasi questa rimessa alla Regal camera di S. Chiara. Perchè però ad esso procuratore supplicante è riuscito intanto aver altri documenti, onde maggiormente dimostrar la falsità di dette scritture, ha supplicato la M. V. degnarsi comandare a questa Curia, che di nuovo sopra detti nuovi documenti formi relazione. In vista di tal supplica con appuntamento della Real camera di S. Chiara de'22 del caduto Settembre si è rescritto che su le scritture noviter presentate questa Curia di nuovo riferisca. Ho quindi osservato la scrittura, che unica, e sola si è dal supplicante esibita, ed ho rilevato, che la medesima prova, trovarsi sin da Giugno 1761 Antonio Fortino carcerato per ordine del presidente Garavita, ma non spiegando tale scrittura la cagione della carcerazione del Fortino, ei il supplicante ave affermato, che la causa per cui si ordinò la carcerazione del Fortino fu quella appunto di aver commesso infinite falsità di scritture di diplomi ne'registri dell' archivio della Regia Camera della Summaria, ed in altrove ne' processi. Ha stimato questa Curia esser di ciò accertata, ed in fatti dal Razionale Orsini ha saputo, che il Fortino fu carcerato per le tante falsità commesse in detto Archivio di diplomi anche, e di altre scritture ne' processi anche di altri Tribunali. Tal documento, e tal notizia non vi ha dubbio, che

contribuisse a vieppiù manifestare la falsità delle cinque scritture riferite nella precedente rappresentanza di questa Curia, e sopratutto si ha presente il pagamento al Fortino fatto di grossa summa siccome appieno sta spiegato in detta precedente rappresentanza. Questa Curia aderendo all'istanza dell' avvocato Fiscale del Regio Patrimonio D. Tommaso Varano, non attese dette cinque scritture, le quali, se fossero state vere e canoniche, inniegabilmente avrebbero dimostrato l' immediata Regal protezione su la Chiesa Greca di questa Città, ed ora si conferma nel sentimento in detta precedente rappresentanza umiliato: Ciò è che la Chiesa de'SS. Pietro e Paolo della nazione Greca debbà manutenersi, e conservarsi sotto la Regia protezione nella guisa, che sinora si è osservato, la quale per altro è commune a tutte le Chiese, e luoghi pii di simil natura, siccome sta dichiarato appartenere alla suddetta Chiesa della nazione Greca col decreto da questa Curia proferito sin dal 1615. E questo è quanto etc. Napoli 3 Ottobre 1763. D. V. M. Vm: Vas. e Cap. Nicolò V. di Pozzuoli, Gio. Battista M. Iannucci, Francesco Albarelli.

Quae praeinsertae relationes curiae nostri reverendi Cappellani majoris fuerunt a nobis remissae ad nostram regalem cameram S. Clarae, et previis consultationibus ejusdem Regalis Camerae de die 27 Ottobris 1763, et 16 Januarii cur: anni fuit ad eandem remissum sequens Regale rescriptum V^ct.

Il Re è rimasto informato con approvazione di quanto la camera di S. Chiara le ha rappresentato con sue consulte de' 27. Ottobre p. p. e de' 16 del corrente di non incontrar cioè difficoltà alcuna, e

specialmente di non incontrarla il Delegato della Real giurisdizione alle due relazioni rimessele per informo, e formate dalla Curia del Cappellano maggiore in data de' 30 Aprile 1762., e dei 3 Ottobre del passato anno 1763 toccante alla Regia mediata protezione della Chiesa de' SS. Apostoli di S. Pietro, e Paolo della nazione Greca, ed alle nuove capitolazioni formate per lo governo, ed amministrazione della confraternità della medesima Chiesa. E mi ha comandato di prevenirlo a V. S. per intelligenza, e notizia della medesima Camera. Pal. 28. Gennaio 1764. Carlo de Marco. S. Marchese Spiriti.

Pro cujus executione fuit per dictam Nostram Regalem Cameram Sanctæ Claræ interpositum infrascriptum decretum tenoris sequentis V. Die prima mensis Februarii 1764. Neapoli ec. Regalis Camera S. Claræ, Viso Regali Rescripto expedito per Segretariam Status Ecclesiastici de die 28 proximi elapsi mensis Januarii, providet, decernit, atque mandat, qt: expediatur Privilegium Regii Assensus in forma Regalis Cameræ S. Claræ cum inserta forma Relationis Curiæ Reverendi Regii Cappellani majoris de die 30 Aprilis anni 1762 et alterius retroscriptae Relationis hoc suum — Citus Præs— Gaeta — De Fiori — Perrelli — Vargas Macciucca — Athanasius — Supplicatum propterea Nobis extitit quatenus prœinserta Capitula Confirmare, manutenere, ac conservare, nec non omnibus prœnarratis assentire, et consentire, benignius dignaremur. Nos vero dictis petitionibus libenter annuentes in ijs, et aliis quamplurimis longe majoribus exauditionis gratiam rationabiliter promerentur. Tenore igitur praesentium de certa Nostra Scientia, deliberate, et Con-

sulto, ac ex Gratia Nostra Speciali jamdicta prae inserta Capitula juxta eorum tenores confirmamus, acceptamus, approbamus, et convalidamus, Nostroque Munimine, et praesidio roboramus, nec non praefatam Ecclesiam Sanctorum Petri, et Pauli Nationis Græcorum hujus Nostræ Civitatis sub nostra Regia Protectione confirmamus, manutenemus, et conservamus eo modo, et forma prout hactenus servatum est, servata in omnibus forma Instantiæ Nostri Regii Fisci, et dictarum Relationum Reverendi Nostri Cappellani Majoris ac similiter omnibus in eisdem contentis, et praenarratis, quatenus est de novo assentimur, et consentimus ex Gratia Nostrumque super eis Regale Assensum, et consensum interponimus, et præstamus cum supradictis Clausulis, conditionibus, et limitationibus contentis in dictis praeinsertis relationibus supradicti Reverendi Cappellani majoris, ac servata forma earumdem; Et pns: Re: Privilegium in eo modo praemisso in perpetuum semper stabile, validum, fructuosum, et firmum, nullumq: in judiciis, aut extra sentiat quovis modo diminutionis incomodum, dubietatis objectum, aut noxae alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore, et firmitate persistat. Ac proinde hortantes, et requirentes suprad: Personas Ecclesiasticas, praecipimus, et mandamus omnibus supradictis officialibus, et subditis Nostris, et eorum quilibet ins: qnus: attenta per eos, et unumquemque ipsorum forma; et tenore d: pntis: Rlis: Privilegii illam, et illud inviolabiliter observent et exequantur, ac exequi, et observari faciant per quos decet juxta illarum seriem, continentiam, et tenorem, omni dubio, et difficultate cessantibus. Et contrarium non

faciant pro quanto Ecclesiasticae Personæ: nobis morem gerere, et obtemperare cupiunt: Caeteri vero Officiales, et subditi Nostri Gratiam nostram Charam habent, et mulctam, duc: 1000 cupiunt evitare. In quorum fidem hoc pns. Regale Privilegium fieri jussimus magno nostro Sigillo pendenti munitum. Datum Neapoli ex Regali Palatio die 20 Mensis Februarii 1764. Pro Rege Pupillo. Dominicus Cattaneo, Jacobus Milano, Joseph Puppacoda, Petrus de Bononia, Dominicus de Sangro, Stefanus Reggio, Bernardus Tanusius, Citus Preses, de Fiore, Gaeta, Vargus Macciucca, Pinelli, Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis.

V. M. concede il suo Regale Assenso così alle preinserte Capitolazioni, e stabilimento fatto per li confratelli della Confraternita de' *Nazionali Greci* abitanti in questa vostra città di Napoli colla di loro Chiesa sotto il titolo de' SS. Apostoli Pietro e Paolo, come alla manutenzione, e conservazione della medesima loro Chiesa de' SS. Pietro, e Paolo sotto la Regia protezione nella guisa, che sinora si è osservato, servata in tutta la forma dell' istanza del Vostro Regio Fisco, e delle preinserte relazioni del vostro Rever. Cappellano maggiore. *In forma Regalis Cameræ S. Claræ, Joannes Thomas Athanasius, Solvat pro jure Sigilli tarenos duodecim, Giordanini taxator, Solvit ducatos octo, et asses septuaginta, Doctor Josephus Valle Regius Perceptor, In Privilegiorum 29 foglio primo de Maria.*

Avendo fatto presente al Re la Consulta della Real Camera, e la relazione di V. S. Illustrissima intorno al governo della Chiesa de' Greci, S. M. ha

risoluto, che osservar si debbano le regole munite di Regio Assenso, ma che il Delegato di detta Chiesa, e Confraternita debba presedere all'elezione degli Officiali, ed invigilare sull' osservanza di esse regole, e sulla retta amministrazione delle rendite del Pio Luogo. Perlocchè di Real Ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e di coloro a' quali appartiene. Palazzo 18 Agosto 1764. Carlo de Marco — Signor Consiglier Caruso.

De ordine oretenus Domini Regii Consiliarii D. Salvatoris Caruso Delegati interini Ecclesiæ et Confraternitatis Sanctorum Petri et Pauli Nationis Graecorum extracta est praesens copia a suo proprio originali Rescripto sistente in actis novæ electionis officialium Ecclesiae, et Confraternitatis prædictae currentis anni et pro scientia ac intelligentia ipsiusmet Confraternitatis a tergo praesentis Regalis Privilegii descripta. Et facta collatione concordat, meliori revisione semper salva, et in fidem —Neapoli die 24 Augusti 1764 Januarius Cassese Act: Ass.

Digitized by Google

PAL
XXXV